



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 MAR, 2018

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Croce Rossa Italiana Comitato di Cagliari per tirocinio di formazione ed orientamento delle Allieve Infermiere Volontarie del Corso Biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I. e delle infermiere Volontarie già Diplomate.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 MAR, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO che con delibera n. 478 del 01.03.2018 questa Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione di cui all'oggetto .

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6496 del 14/03/2018 la Croce Rossa Italiana ha chiesto che venisse integrata la premessa specificando che l'aggiornamento continuo si riferisse anche alle Infermiere Volontarie già diplomate.

VISTA la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Croce Rossa Italiana Comitato di Cagliari per tirocinio di formazione ed orientamento delle Allieve Infermiere Volontarie del Corso Biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I. e delle infermiere Volontarie già Diplomate.
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

CONVENZIONE OSPEDALIERA

tra

la Croce Rossa Italiana sede di Cagliari P.I 03518190925 viale Merello,57 rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Fernanda Loche nata a Donori il 20/11/1953 c.f. LCHFNN53S60D344P

e

l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, P.I. 02315520920, piazzale A. Ricchi n.1 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus;

per lo svolgimento di tirocinio presso le strutture di questa Azienda Ospedaliera, a favore delle allieve infermiere volontarie iscritte al corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute 09.11.2010 e per l'aggiornamento continuo delle Infermiere Volontarie già diplomate.

Premesso che:

- con Decreto del Ministero della Salute 09.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I. con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica;
- il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica e al termine del quale viene conseguito il titolo di "Diploma di Infermiera Volontaria della C.R.I.";
- la Federazione nazionale Collegio IPASVI aveva presentato un ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il Decreto del 09.11.2010 rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle infermiere volontarie e quelli degli infermieri professionali. Il TAR del Lazio, con ordinanza del 11.05.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della C.R.I. che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale e tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art. 1737 D.Lgs. 66/2010).
La Federazione IPASVI con circolare n.17 del 13.06.2011 dichiara di prenderne atto e di non presentare appello al Consiglio di Stato;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n.196 e SMI possono promuovere stage/tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859 e SMI;

- la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari , Ispettorato Infermiere Volontarie di Cagliari non ha in proprio strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le allieve Infermiere Volontarie C.R.I. e per l'aggiornamento continuo delle Infermiere Volontarie già diplomate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e SMI, l'Azienda Ospedaliera / Sanitaria BROTTU, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve infermiere volontarie per il tirocinio di formazione e orientamento previsto nel Piano di Studio in premessa, da svolgere presso le proprie strutture con le modalità da concordare tra le parti secondo la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera e le necessità delle tirocinanti.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/1997 e SMI non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo l'attività è seguita e verificata da un Tutor / Capo gruppo designato dalla CRI e da un Tutor aziendale indicato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascuna Allieva I.V. CRI, viene predisposto un progetto formativo (schema allegato) contenente:
 - il nominativo della tirocinante;
 - i nominativi del tutor designato dalla CRI e del tutor aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e la valutazione corrispondente;
 - l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - quant'altro previsto e concordato tra le parti al momento della stipula.

ART. 4

L'uniforme adottata dall'allieva I.V. CRI per lo svolgimento del percorso formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo Infermiere Volontarie CRI (art. 1010 DPR 90/2010).

ART. 5

La CRI assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile contro terzi presso società assicuratrice ente Croce Rossa Italiana "Ina Assitalia". In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si impegna a segnalare immediatamente l'evento alla CRI che attiverà la procedura dettata dalla normativa vigente.

ART. 6

La presente convenzione dal momento della sottoscrizione per la durata di anni 4 (quattro), e potrà essere rescissa da una delle parti tramite raccomandata A/R, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

ART. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Cagliari, 13/02/2018

IL COMITATO C.R.I.
di Cagliari



AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Graziella Pintus